



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2018 ANNO III N. 5.

L'autonomia negoziale e la gerarchia delle fonti normative



2018 ANNO III NUMERO 5

di Alessandro Catelani pp. 59-68 articolo rivisto



L'AUTONOMIA NEGOZIALE E LA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE

di Alessandro Catelani

Abstract

The juristic act is an exercise of juridical normative powers, that is recognized as such from the law of the State. It consists of categorical norms, that primarily provide relatively to cases of kind, creating, modifying or extinguishing juridical relationships. Such norms are inserted, as smaller and derived, in the widest normative whole of the law of the State.

Key words: Rule of Law, Autonomy, Juridical normative power

Riassunto

Il negozio giuridico si traduce nell'esercizio di poteri giuridici normativi che siano riconosciuti come tali dalla legge dello Stato. Si tratta di norme categoriche, che prevalentemente dispongono riguardo a casi di specie, e che incidono sulla struttura della società, creando, modificando o estinguendo rapporti giuridici. Tali norme si inseriscono, se pur come minori e derivate, nel più ampio complesso del diritto oggettivo statale.

Parole chiave: Stato di diritto, Autonomia, Potere giuridico normativo

L'Autore è Professore dell'Università di Siena

Articolo ricevuto il 15 dicembre 2017 approvato il 10 gennaio 2018

1. *L'autonomia negoziale come espressione di norme giuridiche*

1. L'autonomia negoziale, pubblica o privata, si traduce in manifestazioni di volontà, dalle quali derivano effetti giuridici. Le manifestazioni di volontà espressione di tale autonomia sono comandi, precetti, disposizioni dirette a determinare determinate conseguenze giuridiche.

In ogni società, le manifestazioni di volontà aventi un contenuto imperativo sono in numero indeterminato. Bisogna però accertare quando da esse possano derivare effetti giuridici. I

comandi, per produrre questa conseguenza, devono tradursi nell'esercizio di poteri ad hoc: perché il comando sia vincolante nei confronti del destinatario occorre che questo potere sia riconosciuto come tale da tutto l'ordinamento giuridico, da tutta la collettività, quale è organizzata dalle disposizioni che emanano dai suoi organi esponenti.

All'interno dell'ordinamento, e nell'ambito dei rapporti intersoggettivi, si rinvengono numerosissime norme della più varia natura le quali, in quanto estranee alla produzione normativa degli organi esponenti della società, non sono obbligatorie, da un punto di vista giuridico, per i consociati. Le norme religiose o del costume, le norme morali, le norme di opportunità e convenienza, o di equità, quali si rinvengono nei settori più disparati, appaiono, nei confronti della società alla quale il soggetto appartiene, non come norme giuridiche, ma come norme pregiuridiche, come precetti privi del carattere della giuridicità, anche se eventualmente rilevanti, sotto molteplici aspetti, nei confronti del comportamento dei consociati. Tali norme possono acquistare giuridica vincolatezza, e assumere il carattere della giuridicità, solo se e nei limiti in cui tale carattere sia loro attribuito dalla legge dello Stato o di altra organizzazione sovrana.

Il riferimento agli elementi costitutivi di un ordinamento non implica anche quello della giuridicità di tutti i loro reciproci rapporti. Vi sono, all'interno di ogni ordinamento, rapporti giuridici e rapporti non giuridici. Il rapporto diventa giuridico solo quando la norma che lo regola abbia carattere giuridico. Il riferimento alla pluralità delle norme, dalle quali è condizionata nella sua interezza la vita associata, impone di distinguere fra le norme stesse quelle giuridiche da quelle non giuridiche, essendo i caratteri delle une e delle altre profondamente diversi. Sarebbe un errore non distinguere le norme giuridiche da quelle che non lo sono, e porle tutte sullo stesso piano; perché tutta la società consta, per sua natura, di rapporti intersoggettivi, ma solo una parte di questi è giuridica, perché dipende dal diritto positivo renderli tali. Tutta la realtà sociale appare condizionata da norme: queste norme possono però essere sia giuridiche che non giuridiche, anche se sempre, nel considerare un determinato avvenimento, occorre ricollegarlo a un'entità normativa.

La struttura del corpo sociale presuppone una veste giuridica -per così dire- senza della quale una società non può esistere. Ma all'interno di questa vi sono infinite norme della più varia natura che appartengono alla sfera del pregiuridico. È doveroso riconoscere e valutare nella loro pienezza tali norme. Sarebbe però un errore metterle sullo stesso piano delle norme più propriamente giuridiche, facendo assumere con ciò stesso alle norme non giuridiche i caratteri della giuridicità.

2. Le norme espressione di autonomia negoziale come norme categoriche

2. La norma giuridica, a differenza di quella pregiuridica, è un imperativo categorico, perché non condizionato dalle scelte del destinatario. Tale imperativo è un comando che esige obbedienza, ed è categorico perché incondizionato, dovendo essere seguito a prescindere dagli obiettivi che il singolo, nella sua soggettività, mira a raggiungere. La vincolatezza nei confronti del destinatario va identificata con il contenuto della norma, e quindi con la sua giuridicità. Il

dover essere, per assumere consistenza giuridica, non può essere che categorico, operando indipendentemente dagli scopi che il singolo si prefigge di raggiungere con l'ottemperarvi. Il diritto è un fatto oggettivo e strutturale, perchè produce i propri effetti indipendentemente dalla volontà del singolo destinatario. Solo la norma imperativa, nella sua categoricità, esprime un dover essere idoneo a strutturare un gruppo sociale.

Il nucleo centrale del fenomeno giuridico è nell'imperativismo, che costituisce una realtà ordinante e determina la vincolatezza del precetto. Affermare che il diritto deve essere seguito solo quando il soggetto ritiene che esso sia utile ai propri fini significherebbe snaturarne i caratteri e negare l'esistenza stessa della giuridicità, la quale è un fatto oggettivo e strutturale, che prescinde completamente dalle utilità e dalle intenzioni dei destinatari. Se ciascun consociato fosse libero di seguire i precetti solo quando lo reputasse utile ai propri fini, il diritto non esisterebbe più, e ognuno potrebbe fare quello che vuole. Una società, come entità organizzata e strutturale, non potrebbe esistere in queste condizioni, nelle quali l'agire di ciascuno sarebbe dominato da scelte soggettive e dalla convenienza, e non dagli organi che rappresentano la collettività alla quale appartiene. Negare validità al precetto, e rimetterlo a scelte basate sulla valutazione dei destinatari, significherebbe negare alle radici stesse la possibilità di una civile convivenza, la quale verrebbe rimessa all'arbitrio dei consociati.

3. Il rapporto delle norme espressione di autonomia negoziale con l'ordinamento dello Stato

3. Sulla base dell'istituto dell'autonomia, per avere carattere giuridico, la volontà, da individuale, deve diventare collettiva, non mutando la propria natura, ma ricollegandosi alla gerarchia delle fonti normative proprie dell'ordinamento, e quindi diventando specificazione di una volontà propria dell'intero ordinamento giuridico. Quando ciò accade, è la volontà della società che fa proprio il comando individuale, consentendogli di provocare certe conseguenze giuridiche. Solo la società nel suo complesso, che è organizzata in forma di Stato, è in grado di esprimere diritto positivo. Considerare le norme in sé, isolatamente, non è possibile, perchè quelle norme sono istituzionalmente subordinate al diritto proprio dell'ordinamento giuridico originario e sovrano, nel quale sono inserite. I comandi non promananti dalla collettività sovrana hanno un'efficacia giuridicamente vincolante soltanto nei limiti entro i quali il diritto dell'ordinamento maggiore lo consenta. Tutti i comandi individuali sono inquadrati giuridicamente nella volontà statale, quando si è in presenza di autonomia negoziale.

Per le fonti normative minori, la giuridicità non è una qualità intrinseca dell'atto, che sia giuridico a prescindere da un fatto di relazione, ma è una qualifica che assume unicamente quando sia riconosciuto come tale dall'ordinamento superiore. L'atto negoziale, pubblico o privato, non è giuridico in sé, quale semplice realtà sociologica, che in quanto tale sia dotata del carattere della giuridicità, perchè la categoricità del precetto non si identifica con il diritto positivo se questo non promana da una stabile collettività ed è espressione di vita associata. Se è vero che nella sua exteriorità la norma, come manifestazione di volontà, non rivela differenza alcuna, sia che sia individuale che collettiva, a quella individuale manca l'imperatività, e quindi l'essenza normativa. La norma può anche essere espressione di una volontà umana e

individuale, ma solo in quanto tragga la propria efficacia giuridica, la sua giuridicità, da una volontà collettiva, promanante dal corpo sociale, nel quale si inquadri.

La categoricità del precetto ricorre unicamente per le norme che impone la società, come collettività organizzata. Anche le altre, anziché tradursi in semplici consigli o raccomandazioni, possono essere di per sé categoriche; ma se non promanano dalla collettività organizzata in forma di Stato non hanno carattere giuridico. Tutte le norme non giuridiche possono essere espresse anche in maniera categorica, ma non lo sono mai per la più ampia collettività nella quale sono inserite, se non in quanto autonome, e quindi riconosciute come tali dall'ordinamento superiore. Le norme dei soggetti inseriti in un ordinamento sovrano possono anche essere categoriche nella loro letterale formulazione, ma nei confronti dello Stato, al di fuori di un esplicito riconoscimento, appaiono pur sempre pre-giuridiche. La categoricità è un dato oggettivamente inerente alla volontà collettiva che promana dagli organi esponenziali della società, nonché per le norme che hanno una fonte diversa, ma che la volontà collettiva espressamente consideri tali. Solo un comportamento umano, che costituisce esercizio di un potere giuridico conferito al singolo soggetto dell'ordinamento del quale fa parte, è in grado di provocare conseguenze giuridiche. La categoricità necessariamente manca, quale dato obiettivo, anche se eventualmente la volontà che pone la norma si prefigga di vincolare in maniera assoluta il destinatario.

Si comprende quindi come l'autonomia si traduca in uno spazio di manovra per i poteri giuridici che sono conferiti, il quale è integralmente condizionato dalla volontà dell'ordinamento nel quale il singolo è inserito. Essere autonomi significa emanare norme giuridiche che sono in tal modo condizionate.

4. L'incidenza del negozio giuridico sulla struttura della società

4. In quanto si traduce nell'emanazione di norme vincolanti e categoriche, il negozio giuridico incide in concreto sulla struttura della società, creando, modificando o estinguendo rapporti giuridici intersoggettivi. La norma giuridica statale, o di altra fonte che faccia parte del diritto oggettivo dello Stato, si limita di consueto, sulla base della generalità e dell'astrattezza, ad una disciplina non immediata dei rapporti intersoggettivi. E per quanto possano darsi norme che abbiano questa diretta incidenza -le leggi provvedimento-, questo di consueto non accade. Il negozio giuridico invece ha questa ben precisa prerogativa.

Alle fonti del diritto tradizionalmente intese, si possono contrapporre queste fonti di disciplina giuridica di rapporti singoli e individuali, le quali sono espressione di autonomia. Anche i negozi giuridici hanno natura precettiva e contribuiscono a definire la struttura dell'ordinamento. Essi sono fonti di diritto in riferimento a singoli e specifici rapporti giuridici, in quanto incidono su questi ultimi contribuendo, con riferimento a casi di specie, a crearli, modificarli o estinguerli. Nella precettività sta l'essenza della giuridicità; alla quale è istituzionalmente correlativa la natura strutturale delle conseguenze giuridiche determinate dalle manifestazioni di volontà individuali.

La norma contenuta nel negozio giuridico impone ai consociati di fare o non fare alcunché, e cioè di tenere un comportamento positivo o negativo. E in tal modo essa definisce la struttura della società, i rapporti tra le sfere giuridiche dei consociati, determinando un assetto rigido delle relazioni fra i singoli. Se questa categoricità manca, anche tale struttura viene meno. Non può essere rimessa all'arbitrio dei singoli l'applicazione del diritto, ma sempre si deve ottemperare alla sua volontà normativa.

5. *La mancanza della generalità e dell'astrattezza per gli atti normativi negoziali*

5. Di consueto si considerano giuridiche soltanto le norme dotate dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, escludendo sia gli atti amministrativi negoziali che i negozi giuridici privati, i quali dispongono solo relativamente a casi di specie, e sono privi di tale prerogativa. La generalità e l'astrattezza vengono di consueto considerate quali elementi caratterizzanti della giuridicità delle norme; tanto che alla presenza di tali requisiti si restringe di consueto la considerazione di quelle che vengono chiamate le norme giuridiche in senso proprio, promananti dal potere legislativo dello Stato, in contrapposizione ai precetti contenuti in atti negoziali.

Tale concezione, per quanto diffusa, non è tuttavia fondata: l'attività negoziale pubblica o privata, sia compiuta da soggetti o enti, che da organi dello Stato o di altra persona giuridica, in quanto produce i propri effetti in via immediata e diretta, attraverso la creazione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici, ha anch'essa carattere pienamente strutturale e normativo. L'unica differenza rispetto alle norme contenute nella legge dello Stato è che l'incidenza sulla struttura dell'ordinamento è immediata e diretta per gli atti amministrativi o privati negoziali, e solo mediata per quelli normativi intesi in senso tradizionale.

I negozi giuridici, pubblici e privati, constano di precetti di comportamento emanati per casi di specie, privi dei caratteri della generalità e dell'astrattezza, ma non per questo non dotati pienamente del carattere della giuridicità. Le norme giuridiche pertanto non sono solo quelle che vengono tradizionalmente considerate come fonti di diritto, in quanto costituite da comandi generali ed astratti, ma comprendono qualunque precetto, anche a livello negoziale, sia esso espressione di autonomia pubblica o di autonomia privata. Quindi da un lato vi sono le norme statali, dall'altro tutte quelle che sono frutto di autonomia.

Il concetto di diritto non si identifica soltanto con l'attività formalmente legislativa dello Stato, che non ne è che un aspetto. La norma giuridica, come previsione generale ed astratta, modifica l'ordine dei rapporti attraverso atti aventi portata innovativa, ma il provvedimento più specifico li modifica in concreto, se pure in ottemperanza ai precetti emanati da un'autorità superiore. Non si può quindi, soltanto sulla base della generalità e dell'astrattezza, dedurre una differenza intrinseca e qualitativa tra l'uno e l'altro tipo di atti, nel senso che solo le norme generali ed astratte costituiscano vero diritto, e le altre non lo siano. La generalità e l'astrattezza sono elementi accidentali delle norme, rispetto alla loro essenza precettiva.

Queste considerazioni non vengono meno per la presenza di norme generali ed astratte, che pure possono essere contenute in atti negoziali; perché tali norme non sono giuridiche in quanto

generali ed astratte, ma unicamente in quanto dotate del carattere della percettività. Gli atti negoziali aventi un contenuto di norme generali ed astratte sono numerosi sia nel diritto pubblico che nel diritto privato; ma tali requisiti non ne cambiano in alcun modo il regime giuridico, che ha un suo fondamento nella loro natura categorica.

6. *Le ragioni della generalità e dell'astrattezza delle fonti normative statali*

6. Quando si parla, per la generalità e l'astrattezza, di requisiti sostanziali, per le quali si è in presenza di norme giuridiche, si ha riguardo all'*id quod plerumque accidit*, cioè a quei requisiti che di regola ricorrono perché una certa materia sia di competenza del potere legislativo, così quale lo configura, nello Stato di diritto, il principio di divisione dei poteri, quale formula organizzativa. Ma la norma, il precetto, quanto alla sua giuridicità, è uguale, nella sua essenza, sia che si tratti di norma generale ed astratta, che di norma specifica e concreta, la quale, in quanto tale, può essere emanata sia dalla pubblica amministrazione per casi di specie, attraverso singoli atti amministrativi, sia da singoli soggetti privati, tramite atti negoziali privati.

La moderna teoria delle norme giuridiche, come costituite da precetti di comportamento generali ed astratti, è legata alla formazione dello Stato di diritto, ed al concetto di tripartizione dei poteri. La generalità e l'astrattezza, come elementi caratterizzanti della norma giuridica, sono requisiti che rispondono all'esigenza di conferire ad autorità indipendenti dall'esecutivo, e superiori ad esso, il potere di disciplinare i rapporti tra privati, e tra pubblica amministrazione e privati, assicurando adeguate garanzie al cittadino, quali non si avevano nello Stato assoluto, e che invece ricorrono nello Stato di diritto. L'imposizione di comandi generali ed astratti è affidata al potere legislativo perché, essendo esso diretta espressione dello Stato ordinamento, e in particolare, negli Stati moderni, della sovranità popolare, lo si è voluto tenere nettamente distinto dall'attività di amministrazione attiva.

7. *Gli atti negoziali e i rapporti tra distinte fonti normative*

7. Anche gli atti negoziali, pubblici e privati, sono quindi norme giuridiche. Come ha scritto il Romano, nei Frammenti di un dizionario giuridico, "...rapporti, diritti e doveri non possono sorgere che sulla base di norme, e quando queste norme non si trovino nelle leggi dello Stato, cioè quando questo non fa che attribuire in generale efficacia all'autonomia dei privati, esse non possono trovarsi che nel singolo negozio, il quale così, prima di essere fonte di diritto soggettivo, è fonte di norme; norme subordinate a quelle statali e perciò secondarie e complementari; norme non autoritarie ma poste da coloro che si vincolano ad esse, come nei contratti, o almeno con l'accettazione di coloro cui sono rivolte, come nei testamenti; ma sempre norme, e quindi leggi..." (Romano 1945: 27).

Tali considerazioni inseriscono con esattezza gli atti negoziali in una gerarchia delle fonti normative. Sarebbe invece errato considerare gli atti espressione di autonomia come dotati

intrinsecamente del carattere della giuridicità unicamente sulla base della loro sostanza sociologica di manifestazioni di volontà.

Qualora si identifichi il diritto con la società, ne viene di conseguenza che si ritiene che qualunque realtà sociologica costituisca già di per sé un fenomeno giuridico, anche a prescindere dal riconoscimento di un ordinamento superiore, nel quale quello minore sia eventualmente inserito. Ciò presuppone però il ricondurre il fenomeno giuridico alla società materialmente intesa, a un'entità sociologica considerata come tale, senza ulteriori specificazioni. Il diritto invece non si identifica con la società, ma è solo il profilo giuridico e formale della stessa. L'identificazione del diritto con la stessa società, propria della teoria istituzionale, quale viene così spesso accettata, equipara in tutto e per tutto qualunque complesso normativo, assorbendo la giuridicità nella socialità, e con ciò stesso negando al fenomeno giuridico caratteri propri nei confronti di qualunque altro fenomeno sociale.

Se identificato con una realtà sociale materialmente intesa, il concetto di ordinamento si estende all'infinito, perché ogni realtà sociale costituirebbe allora un ordinamento, e solo per questo avrebbe carattere giuridico. Inteso in questo senso, il concetto di ordinamento perde ogni sua utilità costruttiva, perché si sfuoca nella concezione del dato sociale, inteso nella sua materialità.

8. *La distinzione degli atti sulla base della loro forma giuridica*

8. La distinzione tra la legge e gli atti negoziali, sia amministrativi che privati, ha un suo fondamento invece nella natura formale degli atti, nei quali le norme relative sono contenute.

La volontà privata è subordinata alla legge dello Stato in quanto è per sua natura sottomessa ai poteri pubblici. Ma anche i rapporti tra attività amministrativa e legge dello Stato sono caratterizzati, nel nostro ordinamento, da questa subordinazione, la quale è insita nel principio di divisione dei poteri, quale la Costituzione ha prescritto. Il principio di legalità impone che anche l'attività dei pubblici poteri, e non solo di quelli privati, sia sottoposta alla legge e subordinata alle sue norme, alle quali deve ottemperare.

I rapporti fra atti normativi che condizionano la struttura della società sono disciplinati da un apposito regime giuridico, cui ciascuno di essi è assoggettato, e che è consequenziale alla forma che assumono: la forma degli atti, attraverso i quali si estrinsecano le differenti norme giuridiche, ne definiscono l'efficacia, e quindi gli effetti che gli atti stessi sono in grado di produrre, ai sensi del diritto positivo. La forma di un atto si identifica con le conseguenze giuridiche che esso produce, con la sua causa. E questo consente di dare un senso a quei rapporti fra norme che altrimenti, considerati in assoluto, nella loro intrinseca essenza, non ne avrebbero. E' la distinzione formale degli atti che consente un rapporto che li coordina, così da costituire un compiuto sistema, idoneo a determinare la struttura della società.

Sotto l'aspetto formale, oltre ai poteri privati, anche quelli amministrativi sono istituzionalmente subordinati alla legge dello Stato. Questo deve dirsi sia per l'attività amministrativa discrezionale che per quella vincolata. Manca, a tale attività, la qualifica di atto

formalmente legislativo; ed è l'efficacia formale dell'atto, che è appunto quella amministrativa, che ne determina la subordinazione ad ogni atto formalmente legislativo.

9. La costruzione del complesso normativo statale

9. Le norme espressione di autonomia negoziale integrano, attraverso disposizioni più specifiche, i precetti generali ed astratti emanati dalle leggi dello Stato, incidendo in maniera immediata e diretta sui singoli rapporti intersoggettivi, nei quali si suddivide l'ordinamento sovrano, al quale il soggetto appartiene. In quanto riconosciuti dal diritto statale, gli atti negoziali si inseriscono, come fonti minori e derivate, nei due distinti settori del diritto pubblico e del diritto privato, a seconda che siano espressione di autonomia pubblica o privata.

L'ordinamento giuridico dello Stato si distingue nei due fondamentali settori del diritto pubblico, che ha ad oggetto la pubblica amministrazione e i suoi rapporti con i privati nei quali appare come soggetto dotato di supremazia, e del diritto privato che concerne i rapporti paritari tra privati, o tra i privati e la pubblica amministrazione, quando questa non appaia come soggetto dotato di poteri di supremazia. In ogni caso, questi distinti settori dell'ordinamento statale sono integrati dalle fonti normative espressione di un'autonomia, che può essere pubblica o privata a seconda della natura del potere esercitato.

In quanto l'autonomia negoziale implica il conferimento di poteri giuridici derivati, anche le norme in essa contenute appaiono ramificazioni del diritto statale. I vari settori del diritto oggettivo statale non sono che parti di un tutto, anche se hanno una fonte diversa da quella statale, perché è pur sempre la legge di quest'ultimo che attribuisce loro efficacia erga omnes.

10. Autonomia negoziale e autonomia organizzativa

10. Per l'autonomia non occorre fare riferimento alla pluralità degli ordinamenti giuridici, perché i vari soggetti, non solo privati, ma anche pubblici, che esercitano i relativi poteri, non si identificano con alcun ordinamento giuridico loro proprio, ma fanno parte di un unico ordinamento statale.

I privati persone fisiche sono in grado di emettere atti dotati del carattere della giuridicità, ma non costituiscono alcun ordinamento giuridico distinto dallo Stato. Ed anche le persone giuridiche, pubbliche o private, qualora appaiano come soggetti di diritto dotati di autonomia negoziale, esercitano i propri poteri senza che tale aspetto organizzativo rilevi ai fini dell'autonomia di cui sono dotate.

Un distinto ordinamento giuridico si ha soltanto quando venga in considerazione un'organizzazione distinta da quella statale, e in essa inserita.

L'autonomia va considerata sui due piani paralleli dell'attività e della struttura. Sul piano dell'attività si ha l'autonomia negoziale -pubblica o privata-, sul piano della struttura si ha l'organizzazione del soggetto minore, che coesiste all'interno dello Stato, come sua

componente subordinata. In tal caso sono riconosciute come giuridiche le norme dell'ordinamento minore, che ne disciplinano la struttura organizzativa. Ed a seconda delle modalità del riconoscimento da parte dello Stato, tali norme potranno avere efficacia solo all'interno dell'ordinamento minore, od anche entrare a far parte del diritto oggettivo statale.

Siamo in tal caso al di fuori dell'autonomia negoziale. Il fenomeno dell'autonomia è sia quello statico dell'ordinamento, che quello dinamico del potere che promana da un soggetto, e che si traduce nell'autonomia negoziale. Parallelamente, il fenomeno si può considerare in relazione ai due distinti piani della struttura organizzativa, da un punto di vista statico, e del potere giuridico negoziale, da un punto di vista dinamico. Si tratta di due fenomeni correlativi, ma distinti. La posizione di subordinazione riguarda non soltanto la sfera di autodeterminazione della volontà, ma anche l'aspetto organizzativo e strutturale di un soggetto - o comunque di una entità organizzata - minore. Quando vi sia una certa struttura, è l'ordinamento dello Stato che riconosce l'esistenza dell'ordinamento minore e derivato, che da quel riconoscimento trae la propria consistenza giuridica: si può parlare di ordinamento minore e derivato soltanto quando si sia in presenza di una realtà organizzata, dotata di norme proprie, che disciplinino i rapporti fra i suoi elementi costitutivi, e tale realtà non appaia contrastante con il diritto statale.

Anche nei confronti di tale realtà, vi è un problema di riconoscimento da parte dell'ordinamento superiore, esattamente quale ricorre per l'autonomia negoziale.

Riferimenti bibliografici

- Alpa G., *La natura del diritto-Per una teoria non positivistica*, Napoli, 2015
- Barberis M., *Santi Romano, il neoistituzionalismo e il pluralismo giuridico*, in *Materiali storia cultura giur.* 2015, 123
- Bellini P., *Ubi societas ibi societas-Considerazioni sul fortunato adagio "Ubi societas ibi jus"*, in *Riv. int. di fil. del dir.* 2011, 155
- Betti E., *Autonomia privata*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1957, 1559
Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1955
- Bobbio N., *Teoria della norma giuridica*, Torino, 1958
Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Roma-Bari, 2011
- Capograssi G., *Analisi dell'esperienza comune*, Milano, 1975
- Carcattera G., *La logica della ricerca giuridica*, in *Riv. int. di fil. del dir.* 2015, 577
- Caretti P.U. DE Siervo, *Principi in tema di attività amministrativa*, in *Dir. cost. e pubbl.*, Cap. XI, Torino, 2014
- Catelani A., *Il diritto come struttura e come forma*, Soveria Mannelli, 2013
La natura formale del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici, in *Società e diritti* 2017, 131
- Cattaneo M.A., *Diritto e forza*, Padova, 2005
- Cendon P., *Contratto in generale*, Milano, 2016
- Corso G., *L'attività amministrativa-Premesse*, in *Manuale di diritto amministrativo*, parte II, sez. 1, Torino, 2015
- D'Agostino F., *Lezioni di filosofia del diritto*, Torino, 2006
- Falzea A., *Introduzione alle scienze giuridiche-Il concetto di diritto*, Milano, 2008
- Giannini M.S., *Autonomia (Teoria generale e diritto pubblico)*, in *Enc. del dir.*, Milano, 1959, 366

- Guastini R., *La sintassi del diritto*, Torino, 2014
- Hart H.L.A., *Il concetto di diritto*, Torino, 1965
- Italia V., *Le malattie delle leggi*, Milano, 2014
- Kelsen H., *Teoria generale delle norme*, Torino, 1985
- Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1973
- Macario F., *Autonomia privata (profili costituzionali)*, in *Enc. del dir., Annali*, Milano, 2015
- Martinelli C., *Lo Stato e le fonti del diritto: spunti di riflessione sul pensiero di Santi Romano*, in *Dir. amm.* 2015, 149
- Palazzani L., *La filosofia del diritto-Teorie, concetti, applicazioni*, Torino, G., *L'autonomia negoziale*, Torino, 2015
- Petrillo F., *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica*, Torino, 2011
- Ricciardi M., Rossetti A., Velluzzi V., *Filosofia del diritto-Norme, concetti, argomenti*, Roma, 2016
- Rizzo V., *Contratto e Costituzione*, in *Rass. di dir. civ.* 2015, 249
- Rodotà S., *La vita e le regole-Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006
- Romano B., *Filosofia della forma*, Torino, 2010
- Romano S., *Autonomia*, in *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, 1947, 15
- L'ordinamento giuridico*, Milano, 1962
- Roppo V., *La definizione del contratto*, in *Diritto privato*, Cap. XXVIII, Torino, 2016, 335
- Ross A., *Diritto e giustizia*, Torino, 1985
- Sordi B., *Verso la grande dicotomia: il percorso italiano*, in *Quaderni fiorentini* 2016, 193
- Tracuzzi G., *Diritto come coesistenza*, Bari, 2012
- Viridi G., *La certezza del diritto tra "positivismo giuridico" e "giusnaturalismo"*, in *Riv. int. di fil. del dir.* 2016, 511
- Zagrebelski G., *Intorno alla legge-Il diritto come dimensione del vivere comune*, Torino, 2009
- Zanobini G., *Corso di diritto amministrativo*, Vol. I, Milano, 1958
- Scritti vari di diritto pubblico*, Milano, 1955